



*Tribunale e Procura  
della Repubblica  
Pisa*

*Giornata della solidarietà 2018*

*(27.04.2018)*



**“IL TRIBUNALE E LA PROCURA DELLA  
REPUBBLICA - LA GIORNATA DELLA  
SOLIDARIETA”**

(Vademecum per i giovani delle scuole partecipanti all’evento)

*“Io dico che bisogna stare attenti a non confondere la politica  
con la giustizia penale. In questo modo, l’Italia, pretesa culla del  
diritto, rischia di diventarne la tomba.”*

*Giovanni Falcone*

# Chi siamo Cosa facciamo Dove siamo

## BREVE PRESENTAZIONE DEGLI UFFICI

### IL TRIBUNALE

#### FUNZIONE ISTITUZIONALE DEL TRIBUNALE

Il Tribunale ha funzioni giudicanti in materia civile e penale, con competenza su tutto il territorio della Provincia di Pisa. Svolge funzioni di giudice di primo grado o d'appello sulle sentenze emesse dai Giudici di Pace del Circondario. Il Tribunale opera anche come articolazione periferica del Ministero della Giustizia, espletando diverse funzioni in materia amministrativa (es. attività elettorale). Il Tribunale di Pisa é composto da una sezione civile, una sezione penale, all'interno della quale opera anche l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. La sede si trova a Pisa in Piazza della Repubblica n. 5. Il Tribunale di Pisa ha una competenza per territorio che comprende tutti i comuni della provincia di Pisa.

#### I SOGGETTI CHE COMPONGONO L'UFFICIO

All'interno del Tribunale lavorano sia i magistrati sia il personale amministrativo destinato alle Cancellerie giudiziarie (civili e penali) ed agli Uffici amministrativi e quello destinato all'Ufficio NEP (Ufficio Unico, Notificazioni, Esecuzioni e Protesti) i quali svolgono funzioni diverse e più precisamente i primi (magistrati) la funzione giurisdizionale, mentre i secondi (personale amministrativo) la funzione strumentale alla giurisdizione ed amministrativa. Nel dettaglio possiamo dire che:

##### a) Magistrati

Esplicano funzioni giurisdizionali civili e penali sia come giudici monocratici sia come giudici collegiali. In quest'ultimo caso l'Ufficio è composto da 3 (tre) soggetti professionali e si parla di Tribunale collegiale o da 2 (due) soggetti professionali e da 6 (sei) giudici popolari e si parla di Corte di Assise, prevista soltanto in materia penali per fatti penalmente rilevanti molto gravi (es. omicidio, strage; ecc.). Il magistrato che svolge le sue funzioni in Tribunale si chiama giudice che può essere **monocratico, ossia costituito da una sola persona o collegiale, ossia composto da una pluralità di persone (appunto da un collegio di giudicanti).** Con riferimento alla Giustizia civile sono giudici monocratici:

- **Il Giudice di Pace**, che ha un suo Ufficio ed una sua sede distinta dal Tribunale;
- **Il Tribunale in composizione monocratica**;
- **Il Tribunale in composizione collegiale (composto da tre giudici)**;
- **La Corte di Appello (composta da tre giudici)** che ha un suo Ufficio ed una sua sede distinta dal Tribunale ed il cui territorio di competenza si chiama distretto e coincide con il territorio di una regione e ha sede nel capoluogo di regione (es. Firenze per la Regione Toscana);
- **La Corte di Cassazione (composta da cinque giudici, quando pronuncia a sezioni semplici e da sette giudici, quando pronuncia a sezioni unite)** che ha un suo Ufficio ed una sua sede distinta dal Tribunale e coincide con il territorio dell'intero Stato e ha sede a Roma.

**b) Il personale amministrativo addetto alle Cancellerie giudiziarie civili e penali ed agli Uffici amministrativi**

Svolge prevalentemente attività strumentale alla giurisdizione nell'ambito civile e penale ed anche amministrativa. Tale attività si concretizza nei seguenti compiti: 1) documentazione processuale (es. verbali di udienza); 2) pubblicazione dei provvedimenti (sentenze, ordinanze e decreti) dei giudici (es. sottoscrivendo con il deposito l'atto a firma del giudice, dandogli la data certa dell'avvenuto deposito); 3) di natura amministrativa (es. atti di notorietà; autenticazione di firma; rilascio copie autentiche; ecc.). Nell'ambito del personale amministrativo il codice di procedura civile parla del Cancelliere.

- **Il Cancelliere** è l'ufficio complementare del giudice e svolge prevalentemente funzioni amministrative. E' il principale collaboratore del giudice, in quanto è destinato, con la sua attività, a predisporre le migliori condizioni affinché il giudice possa emettere la decisione. Nell'esercizio delle sue funzioni ha piena autonomia ed espleta assistenza al magistrato nell'udienza civile. Tale attività si concretizza nel verbale di udienza. Inoltre rilascia copie autentiche degli atti del giudice, conserva gli atti medesimi, nonché quelli degli avvocati, forma il fascicolo processuale all'interno del quale sono contenuti gli atti che provengono dall'avvocato (es. atto di citazione; i verbali di causa; i provvedimenti del giudice: decreti, ordinanze e sentenze).

**c) Il personale amministrativo addetto all'Ufficio NEP (Ufficio Unico, Notificazioni, Esecuzioni e Protesti)**

Compie l'attività di notificazione degli atti processuali provenienti dalle parti private (avvocati) e del giudice (sentenze, ordinanze e decreti), consegnando al soggetto destinatario l'atto medesimo e documentando tale attività con un verbale che si chiama notifica. Nell'ambito del personale addetto all'Unep il codice di procedura civile parla dell'Ufficiale Giudiziario:

- **L'Ufficiale Giudiziario**, svolge prevalentemente compiti esecutivi, quali ad esempio: 1) le notificazioni dell'atto di citazione (atto dell'avvocato), delle sentenze (atto del giudice); 2) le esecuzioni, che consistono in attività materiali, ma sempre di natura giurisdizionale, quali ad esempio: il pignoramento e la vendita dei beni.

**Altri soggetti che svolgono un ruolo importante nel processo civile sono, ma che non fanno parte dell'Ufficio Giudiziario:**

- 1) **IL DIFENSORE:** che è colui il quale sta in giudizio in luogo della parte, in virtù di un rapporto giuridico (mandato con rappresentanza) in base al quale agisce nel nome e per conto della parte medesima, in quanto tranne che in casi molto limitati le persone non possono difendersi da sole nel processo, ma devono essere rappresentate dal difensore, che ha quelle conoscenze giuridiche che costituiscono una garanzia di idonea e adeguata difesa nel giudizio.;
- 2) **GLI AUSILIARI DEL GIUDICE:** i quali garantiscono, in base alle specifiche competenze tecniche possedute, al giudice di potere esplicare la sua attività giurisdizionale nel miglior modo possibile, quando devono essere compiuti atti di tipo specialistico o si debbano custodire oggetti sequestrati o pignorati. Gli ausiliari del giudice sono:
  - **Il consulente tecnico;**
  - **Il custode;**
  - **L'interprete;**
  - **Lo stimatore;**
  - **Il notaio.**

## La PROCURA della REPUBBLICA

1. La Procura della Repubblica come istituzione: cosa fa e che funzione ha.

La missione della Procura della Repubblica è quella di assicurare il rispetto che le leggi dello Stato vengano osservate, di garantire il rispetto della legalità, di rendere effettivo il principio costituzionale della eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (art. 3).

Compito principale della Procura di Pisa, come per tutte le Procure d'Italia, è quello di esercitare l'azione penale laddove non sussistano i presupposti per la richiesta di archiviazione (art. 112 Cost.).

Ciò significa che il Pubblico Ministero, unitamente alla polizia giudiziaria, ognuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, svolge le indagini necessarie per accertare se un determinato fatto sia accaduto, se costituisca un reato previsto dalla legge penale e se possibile identificarne gli autori. All'esito delle indagini, qualora gli elementi raccolti siano idonei per sostenere l'accusa in giudizio, il Pubblico Ministero chiederà al Giudice penale di accertare l'eventuale responsabilità penale degli autori all'esito di un processo.

E' quindi un organo giudiziario con competenza territoriale cui sono addetti il Magistrato che svolge le funzioni di Pubblico Ministero (Procuratore della Repubblica) e i suoi Sostituti (Sostituti Procuratori). Le sue attività sono sinteticamente descritte nell'art. 73 del R.D. 12/1941 sull'Ordinamento Giudiziario.

"Il Pubblico Ministero veglia all'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi d'urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza: fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge".

Oltre ai magistrati compongono l'ufficio i dipendenti amministrativi. In particolare il personale amministrativo svolge attività di supporto alla giurisdizione ed attività di natura amministrativa ed è assegnato alle diverse segreterie quali le segreterie che svolgono assistenza al magistrato, l'ufficio esecuzioni penali, la segreteria civile ed amministrativa, la segreteria penale generale rito ordinario e giudice di pace, l'ufficio dibattimento, l'ufficio rilascio certificazioni, l'ufficio spese di giustizia.

Per la Procura della Repubblica opera inoltre personale appartenente alle Sezioni di Polizia Giudiziaria (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) diretto e coordinato dal Procuratore della Repubblica.

2. Aree d'intervento:

**Settore penale: attività inquirente, requirente e di esecuzione.**

L'attività inquirente riguarda le indagini necessarie per accertare se un fatto segnalato come notizia di reato costituisca effettivamente reato e chi ne sia il responsabile; in caso positivo si promuove l'azione penale e in caso negativo o d'impossibilità d'individuazione del responsabile è chiesta l'archiviazione del procedimento.

L'attività requirente con la quale il Pubblico Ministero ha una funzione propulsiva che si concreta nella possibilità di avanzare richieste al giudice.

L'attività di esecuzione ovvero la messa in atto dell'esecuzione delle pene irrogate con le sentenze definitive.

**Settore civile:** interviene a tutela dei soggetti deboli (incapaci, infermi) e promuove presso il giudice provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, intervenendo nelle cause di separazione.

Pertanto il Pubblico Ministero esprime un proprio parere e opera un controllo di legalità anche in materia civile a tutela dei soggetti meritevoli di specifica tutela a norma di legge ovvero:

- i minori nelle cause di separazione e divorzio tra genitori;
- le persone che per motivi psichici o fisici non sono in grado di curare i propri interessi;
- i creditori che non possono recuperare quanto loro dovuto a causa dello stato fallimentare del debitore.

Questa tutela da parte della Procura della Repubblica si concretizza nella promozione e/o partecipazione obbligatoria di un suo Magistrato in tutti quei procedimenti giudiziari in cui siano coinvolti i soggetti deboli sopra descritti.

In materia di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio è entrata in vigore la legge 10.11.2014 n.162 in base alla quale il Pubblico Ministero è competente in materia di separazione consensuale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio a seguito della presentazione dell'accordo raggiunto dalle parti e conseguente a una convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.

Tale competenza sussiste anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave.

Il pubblico ministero, inoltre, ha competenza in materia fallimentare in quanto, in base alla vigente legge fallimentare, può richiedere il fallimento in caso di accertato stato d'insolvenza del debitore o in particolari situazioni di carattere oggettivo (per esempio fuga o irreperibilità del debitore, chiusura dei locali dell'impresa).

**Settore amministrativo:** include tutta una serie di attività di grande rilievo per il cittadino, per il rilascio di copie, atti e certificazioni.

Di particolare rilievo è l'attività svolta dal casellario giudiziale, che rilascia i certificati penali e carichi pendenti a carico delle persone fisiche giuridiche.

Inoltre la Procura legalizza le firme degli atti notarili o degli atti degli uffici giudiziari da valere all'estero.